Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1965, n. **1487.**

Concessione di un contributo annuo all'Associazione italiana della Croce Rossa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 è concesso all'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo annuo di lire 300 milioni, in sostituzione dei proventi previsti dall'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il contributo è stabilito in lire 150 milioni.

Il contributo di cui al comma precedente è stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

All'onere di 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 300 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si farà fronte a carico dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le suddette gestioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1965.

Sostituzione di membri del Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1964, relativo alla costituzione presso il Ministero del bilancio del « Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica »;

Viste le note con le quali i Ministeri dell'interno, del bilancio e dei lavori pubblici hanno chiesto la sostituzione di alcuni funzionari designati quali membri del Comitato medesimo;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla rettifica del cognome di uno dei funzionari designati;

Vista la lettera dell'Ufficio per la ricerca scientifica e tecnologica relativa alla revoca della nomina di uno dei propri designati;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica, di cui all'art. 2 del decreto indicato nelle premesse, è modificato nella sua composizione come segue:

dott. Giacinto Guida, in sostituzione del dott. Francesco Boccia: Ministero dell'interno;

dott. Pasquale Melito, in sostituzione del prof. avv. Enzo Capaccioli: Ministero del bilancio;

dott. Guido Vitale, in sostituzione dell'ing. Baldo De Rossi: Ministero del bilancio;

prof. ing. Vincenzo De Gioia, in sostituzione del dott. Corrado d'Alessandro: Ministero dei lavori pubblici.

E' revocata la nomina del dott. Alberto Parenti designato dall'Ufficio per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il nominativo del dott. Augusto Caroli, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è rettificato in dott. Augusto Paroli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1965
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 217

(231)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Creazzo (Vicenza).

I MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 gennaio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita nel territorio comunale di Creazzo (Vicenza);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Creazzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre un quadro naturale di rilevante bellezza panoramica e costituisce un complesso paesistico di valore estetico-tradizionale nel quale l'opera della natura si fonde con quella del lavoro umano. Infatti la zona collinare forma un fondale meraviglioso al settore di pianura tra i colli Berici e i colli Lessini, nonchè alle praterie del Biron, nelle quali si continua il parco della villa settecentesca affrescata dal Giambattista Tiepolo, dei conti Zileri-Dal Verme, e inoltre è punteggiata da villette antiche dall'età gotica a quella neoclassica e quindi l'ambiente naturale di particolare suggestione in sè, rappresenta una cornice indispensabile ad architetture tanto rilevanti;

Decreta:

La zona, come appresso delimitata, sita nel territorio del comune di Creazzo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: foglio V, numeri 296, 297 e 142 lungo la strada comunale della Bastiana; 210, 212, 220, 186, 177, 351, 350, 299, 173, 175, 178, 179, 180 e 128 lungo la strada comunale del Pizzamerlo; 291 e 131, lungo la strada comunale Poggian; foglio III, numeri 275, 125, 367, 132, 128, lettera *B*, 136, lungo la strada comunale della Rivella; 230, 138, 158, 311, 157, 257, 156, 236, 150, 195, 241, 179, 178, 177, 180, 183, 259, 194, 182, 261, 188, 190 e 198, lungo la strada comunale delle Fusine; foglio IV, numeri 35, 91, 92, 56, 61, 68, 69, 67, 48, 47 e 102; riprende il foglio III, numero 219; foglio IV, n. 101; nuovamente il foglio III coi numeri 212, 196, 197, 165, 237 e 138 lungo la strada comunale delle Fusine; 243, 371, 208, 209, 211, 245, 348, 349, 263 e 262 prosegue con il foglio VII, mappali 250, 249, 76, 592, 251 e 57 lungo la strada comunale della Valscura; 143, 85, 82, lungo la strada comunale Crosara; 256, 84, 71, 316, 116 e 115 lungo lo strada Castello; 94, 68, 80, 10, 129, 8, 4, 3, 360, 1, 366, 365 e 363 lungo la strada comunale della Chiesa; per finire con il foglio III, mappale 376, 377, 378, 139, 138 e 137 lungo la strada comunale del Pozzetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Creazzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale

della seduta tenutasi il 23 gennaio 1963, alle ore 9,30 presso la Amministrazione provinciale di Vicenza, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) CREAZZO: Proposta vincolo sulla zona collinare.

In base alle risultanze del sopralluogo eseguito il 9 gennaio u. s. la Commissione stabilisce all'unanimità, astenuto il sindaco, che espone il timore della Giunta municipale di creare una pericolosa remora all'inserimento edilizio, di proporre la apposizione del vincolo sulla zona collinare del comune di Creazzo. riconoscendola un complesso panoramico di notevole bellezza accessibile al pubblico, posto nelle immediate adiacenze della città capoluogo di Provincia, con riferimento all'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 5, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Come da planimetria allegata, facente parte integrante del presente verbale, la zona è limitata da una linea di demarcazione comprendente i mappali:

foglio V, numeri 296, 297, 142 lungo la strada comunale della Bastiana; 210, 212, 220, 186, 177, 351, 350, 299, 173, 175, 178, 179, 180, 128 lungo la strada comunale del Pizzamerlo; 291, 131, lungo la strada comunale di Poggian;

foglio 3, numeri 275, 125, 367, 132, 128, lettera *B*-136, lungo la strada comunale della Rivella; 230, 138, 158, 311, 157, 257, 156, 236, 150, 195, 241, 179, 178, 177, 180, 183, 259, 194, 182, 261, 188, 190, 198, lungo la strada comunale delle Fusine;

foglio 4, numeri 35, 91, 92, 56, 61, 68, 69, 67, 48, 47, 102, riprende: foglio 3, mappale 219; foglio 4 mappale 101; nuovamente il foglio 3 coi mappali 212, 196, 197, 165, 237, 138, lungo la strada comunale delle Fusine: 243, 371, 208, 209, 211, 245, 348, 349, 263, 262, prosegue col foglio VII, mappali 250, 249, 76, 592, 251, 57, lungo la strada comunale della Valscura; 143, 85, 82, lungo la strada comunale Crosara; 256, 84, 71, 316, 116, 115, lungo la strada Castello; 94, 68, 80, 10, 129, 8, 4, 3, 360, 1, 366, 365, 363, lungo la strada comunale della Chiesa; per finire, col foglio 3 include i mappali 376, 377, 378, 139, 138, 137 lungo la strada comunale del Pozzetto.

(*Omissis*).

A questo punto il presidente, essendo stati trattati tutti gli oggetti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

Fatto, letto, e sottoscritto.

Il presidente: dott. Renato CEVESE

Il segretario: rag. Mario NOGARA

(235)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle Mirabello nel comune di Torreglia (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 maggio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del colle Mirabello in comune di Torreglia (Padova);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Torreglia (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'intero suggestivo complesso panoramico, unitamente alla villa Tolomei sita sul colle Mirabello e ricavata da un convento di monaci Olivetani, del quale mantiene l'« antico portico », costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza nonchè un insieme di cose immobili di valor estetico e tradizionale, nel quale spontaneamente si fondono le opere della natura con l'espressione del lavoro umano;

Decreta:

La zona del colle Mirabello, sita nel territorio del comune di Torreglia (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

comune di Torreglia - sezione Torreglia, foglio n. 8: mappali numeri 219, 172, 224, 173; mappali numeri 52 e 53 (lungo tratto rio Calcina); mappali numeri 36, 96, 182; mappali numeri 106, 123, 184, 108, 92, 90, 91, 174, 216 (lungo strada com. Mirabello).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Torreglia (Padova) provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Estratto della riunione tenuta il giorno 13 *maggio* 1964

A seguito di nota di convocazione del proprio presidente in data 8 maggio 1964, si è riunita, presso la sede dell'Azienda di cura e soggiorno di Abano Terme il giorno 13 maggio la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio. Sono risultati presenti i membri ordinari della Commissione:

(*Omissis*).

Il presidente, passando infine alla trattazione del successivo punto dell'O. d. G. « *Proposta vincolo paesaggistico sul colle Mirabello* » in comune di Torreglia, riferisce quanto segue.

La villa Tolomei, sul colle Mirabello è ricavata da un convento di monaci Olivetani. Il primo edificio risale al 1570, è dovuto a G. B. Rosa e tra la fine del 1700 e l'inizio dell'800 subì notevoli trasformazioni e migliorie. Interessante è in particolare il « portico », unico ricordo dell'antico convento ma di maggiore rilievo, agli effetti paesaggistici sono il panoramico colle (Mirabello) e soprattutto, il parco costruito da Giuseppe Jappelli, con laghetto e il « roccale » che si dice fosso un torrione dell'antico castello.

Occorre quindi salvaguardare, l'intero suggestivo complesso panoramico di valore estetico e tradizionale, nel quale spontaneamente si fondono la bellezza della natura e l'espressione del lavoro umano. Nel tutelare la zona in parola occorre l'altronde tener presente le prospettive che si offrono ai punti di vista della zona. Le finalità in parola si possono raggiungere avvalendosi dell'art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, nonchè del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, comma 4 - 5.

Dopo ampia discussione, esaminati attentamente i vari aspetti della zona anche con sopraluogo in loco, la Commissione, all'unanimità

Delibera

di proporre al Ministero della pubblica istruzione, a sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sul colle « Mirabello » - « Tolomei », in comune di Torreglia, più precisamente sulla zona che, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale è delimitata da una linea di demarcazione comprendente i seguenti mappali:

comune di Torreglia - sezione Torreglia, foglio n. 8: mappali numeri 219, 172, 224 e 173; mappali numeri 52 - 53 (lungo tratto rio Calcina); mappali numeri 36, 96, 182; mappali numeri 106, 123, 184, 108, 92, 90, 91, 174, 216 (lungo strada com. Mirabello).

La riunione, iniziatasi alle ore 9,30 si è conclusa alle ore 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. Benedetto SGARAVATTI

Il segretario: dott. Alberto MORO

(286)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Challant Saint Victor (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Cappella di Saint Preges in frazione Targnod nel comune di Challant Saint Victor;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Challant Saint Victor;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la Cappella di Saint Preges, costruzione del XVI secolo caratteristica per la sua forma, aspetto e posizione nonchè per la non comune bellezza dell'area circostante costituisce un quadro naturale di grande suggestività ed elevate attrattive panoramiche;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Challant Saint Victor costituita dalla Cappella di Saint Preges in frazione Targnod, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, nel modo seguente:

con il canale di Herbal, con le particelle numeri 215, 216, 219, 220, 223, 224, parte 252, parte 285, parte 286 del foglio n. XXVII, con la strada comunale da Isollaz a Targnod, con la strada comunale da Champeille a Targnod, con le particelle numeri 37 e 36 del foglio n. XXXVIII, attraversamento canale Herbal, attraversamento strada comunale da Verrès ad Ayas, attraversamento strada comunale vecchia da Verrès ad Ayas, con le particelle numeri 179, 180, parte 174, 159 del foglio n. XXVIII, ancora attraversamento strada comunale antica da Verrès ad Ayas, particelle 155 e 153 del foglio n. XXVIII, attraversamento strada comunale da Verrès ad Ayas, particella n. 208 del foglio XXVII per ricongiungersi al canale Herbal.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti della Valle d'Aosta curerà che il comune di Challant Saint Victor provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 4 giugno 1964 alle ore 16,30, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI CHALLANT SAINT VICTOR: Vincolo zona Cappella di Saint Preges a Targnod.

Il sindaco di Challant Saint Victor, regolarmente convocato è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la Cappella di Saint Preges in località Targnod del comune di Challant Saint Victor, caratteristica costruzione del XVI secolo, per la sua forma, aspetto, posizione e per la non comune bellezza della zona circostante costituisce un complesso con cospicui caratteri che ha tutti i presupposti per essere dichiarato di notevole interesse pubblico;

Constatata la necessità di evitare che costruzioni non regolate rechino un grave danno alla località o che le aree adiacenti alla Cappella vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della zona;

Considerata l'opportunità che qualunque intervento edilizio previsto nel comprensorio delimitato in planimetria venga disciplinato e controllato dalla Soprintendenza;

Rilevata la necessità di tutelare, con un vincolo generico a carattere cautelativo, la zona delimitata in planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, sulla protezione delle bellezze naturali la zona delimitata dai seguenti confini:

nord: con le particelle numeri 215, 216, 219, 220, 223 e 224 e parte delle particelle numeri 252, 285, 286 del foglio XXVII, con il canale Herbal, con la strada comunale da Verrès ad Ayas, con la particella n. 36 del foglio XXXVIII, con parte della particella n. 174 del foglio XXVIII;

est: con le particelle numeri 219, 220, 223, 224 e parte delle particelle numeri 252, 285 e 286 del foglio XXVII, con la strada comunale da Isollaz a Targnod;

sud: con la strada comunale da Isollaz a Targnod, con la strada comunale da Champeille a Targnod, con le particelle numeri 36 e 37 del foglio XXXVIII, con le particelle numeri 179, 180, 159 del foglio XXVIII;

ovest: con le particelle numeri 208 e 223 del foglio XXVII, con le particelle numeri 36 e 37 del foglio XXXVIII, con la strada comunale da Verrès ad Ayas con il canale Herbal, con le particelle numeri 180, 159, 155, 153 e parte della particella n. 174 del foglio XXVIII.

(234)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Belluno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato

ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina in località « La Vignetta » nel comune di Belluno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Belluno;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dott. Franco Morassuti e del comm. Giuseppe Morassuti;

Considerata l'opportunità di sottoporre alla tutela panoramica anche la parte del mappale 298, non inclusa nell'elenco compilato dalla Commissione provinciale in quanto parte integrante del complesso paesistico da proteggere;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricoperta da radure di prati a morbido tappeto verde, alternate da imponenti masse arboree di alto fusto, con alla sommità la bella villa Morassuti, cinta da giardino e da un vastissimo parco, dotato di suggestivi viali di carpini ed altre essenze secolari, dominanti la caratteristica altura godibile da molti punti di vista di belvedere accessibili al pubblico, costituisce un attraente insieme panoramico avente carattere esteticamente tradizionale e manifestante una evidente spontanea concordanza con l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Belluno, costituita dalla collina in località « La Vignetta » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende i seguenti mappali: numeri 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 381 e 386.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Belluno provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 novembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Verbale

della seduta tenutasi il 25 giugno 1964, alle ore 15, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Belluno.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per discutere gli argomenti posti al presente ordine del giorno.

a) COMUNE di BELLUNO - Collina sita in località « La Vignetta » - proposta vincolo panoramico.

Il presidente inizia la discussione con una circostanziata esposizione dei preoccupanti fatti riferentesi ad un elaborato dell'A.N.A.S., riguardante lo spostamento e l'allargamento dell'attuale sede della strada comunale di S. Lorenzo (tratto di circonvallazione nord), che verrebbe ad alterare notevolmente la prospettiva della collina in questione, in particolar modo, poi, nel tratto contiguo alla galleria ferroviaria.

Sulla controversia, il presidente auspica soluzioni tecniche più adeguate ed accettabili, purchè si limitino ad un programma confacente al carattere estetico paesaggistico della località stessa; la questione viene presa in considerazione anche dagli astanti, i quali approvano quanto è stato esposto dall'avv. Agostino Perale.

Si procede, quindi, ad un attento e scrupoloso esame della documentazione fotografica e grafica della predetta collina, che valutata sotto tutti gli aspetti panoramici, effettivamente offre un inscindibile quadro di singolare bellezza naturale da proteggere.

Tutto considerato, il presidente, unitamente ai componenti la Commissione, delibera di proporre il vincolo sulla collina « La Vignetta », in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, come qui di seguito precisato secondo l'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale.

Solamente il sindaco di Belluno, gr. uff. A. De Mas, pur riconoscendo che la collina proposta per il vincolo riveste particolare interesse paesaggistico, si astiene dal voto.

Pertanto la zona di cui trattasi viene delimitata come in appresso indicata:

Foglio n. 58 - Belluno

Mappali numeri 294, 295, 296, 297 e 298 (esclusa, a nord-ovest, la superficie per una profondità di mt. 28 dal ciglio stradale comunale di S. Lorenzo, ortogonalmente alla particella n. 295 e m. 110 dal ciglio di detta strada lungo il confine della particella n. 299) 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 381 e 386.

Motivazione: « perchè la suddetta collina ricoperta da radure di prati a morbido tappeto verde, alternate da imponenti masse arboree di alto fusto, con alla sommità la bella villa Morassuti, cinta da giardino e da un vastissimo parco, dotato di suggestivi viali di carpini ed altre essenze secolari, dominanti la caratteristica altura godibile da molti punti di vista di belvedere accessibili al pubblico, costituisce un attraente insieme panoramico avente carattere esteticamente tradizionale e manifestante una evidente spontanea concordanza con l'espressione della natura e quella del lavoro umano ».

(*Omissis*).

La seduta viene chiusa alle ore 18,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente: avv. Agostino PERALE

Il segretario: prof. Giacomo LIZZIO

(233)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1965.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle ta-

riffe doganali e relativo annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1965, n. 160, con il quale sono state rese applicabili le Note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Visto il corrigendum n. 20 al testo francese delle Note esplicative concernente le modificazioni proposte dal Comitato della nomenclatura ed adottate dal Consiglio di cooperazione doganale;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Decreta:

Art. 1.

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, raccolte nel foglio di modificazioni n. 1 che ne aggiorna i testi a tutto il 30 settembre 1965, ed il cui originale, vistato dal Ministro per le finanze, è allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(268)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 232 in data 16 luglio 1965, con la quale la Prefettura di Venezia comunica che nelle Provincie del Veneto Euganeo, fatta eccezione della provincia di Rovigo, opera essenzialmente l'Ente nazionale delle Tre Venezie, istituito con legge del 27 novembre 1939, n. 1780, e dichiarato Ente di sviluppo in virtù dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, quale rappresentante degli Enti di sviluppo, il dott. Vito Orcalli, in sostituzione del dott. Fernando Felicori, nominato, quale rappresentante dell'Ente Delta Padano, nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vito Orcalli, è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, quale rappresentante dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, in sostituzione del dott. Fernando Felicori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(98)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 gennaio 1966.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro meridionali ed in quelle della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 gennaio 1965 relativa alla vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro-meridionali ed in quelle della Sicilia;

Ritenuto necessario proseguire la lotta contro la rabbia canina nelle Province di cui all'ordinanza sopramenzionata;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani esistenti nel territorio delle province delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi, del Molise, della Campania, della Basilicata, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° aprile e termineranno il 30 giugno 1966.

I cani vaccinati dopo il 1° luglio 1965 sono esentati dall'obbligo della vaccinazione.

La vaccinazione è differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo il terzo mese di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni da detto trattamento.

Art. 3.

I sindaci provvederanno a rendere noti i luoghi dove debbono essere condotti i cani da vaccinare, nei giorni e nelle ore stabiliti. Nei luoghi anzidetti, la vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, da veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

Il veterinario provinciale potrà, tuttavia, autorizzare, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i veterinari liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei professori dei cani.

Art. 4.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato, conforme al modello allegato.

I veterinari liberi esercenti, autorizzati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, oltre al Mod. 12 previsto dall'art. 65 del citato regolamento di polizia veterinaria, devono, ad operazioni ultimate, inviare all'Ufficio del veterinario comunale anche le matrici degli attestati.

Art. 5.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali, che di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Le spese per il censimeto dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei Comuni, che devono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 6.

Ai veterinari comunali ed a quelli assunti straordinariamente sarà corrisposto dai privati, a titolo di rimborso spese, la somma di lire trecento per ogni cane vaccinato nei luoghi e nelle ore stabiliti dall'autorità comunale.

Art. 7.

A decorrere dal 1° aprile 1966, coloro che trasferiscono il proprio cane nelle Province indicate nell'art. 1, dovranno dimostrare che l'aminale è stato sottoposto al trattamento vaccinale antirabbico da non oltre un anno. In mancanza della relativa certificazione, i cani dovranno essere vaccinati a spese degli interessati.

Art. 8.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, il veterinario provinciale potrà disporre:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località nelle quali la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'estensione dell'obbligo della vaccinazione ad animali domestici di altra specie, qualora si siano manifestati casi di rabbia tra questi animali.

Art. 9.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 2, sarà proceduto d'ufficio, a spese degli interessati e con le modalità previste nella legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che non risultano vaccinati.

Art. 10.

I prefetti, i veterinari provinciali, i sindaci, i veterinar comunali, le guardie giurate e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

N. . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . .

la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di

sesso . . . . di razza . . . .

di colore . . . . di taglia . . . .

appartenente al sig. . . . .

abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . . serie n. . . . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\text{comunale}}{\text{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

N. . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . .

la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di

sesso . . . . di razza . . . .

di colore . . . . di taglia . . . .

appartenente al sig. . . . .

abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . serie n. . . . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\text{comunale}}{\text{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

(421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paolo Dodero, Console generale onorario del Nicaragua a Roma, con giurisdizione sulle Provincie del Lazio.

(151)

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Otto Fries, Console generale di Austria a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Trieste, Belluno, Gorizia ed Udine.

(153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Volterra (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.629.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Castroregio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.759.623, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(207)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1966, il comune di Orta di Atella (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.466.209, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(208)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Bulzi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(209)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Valledoria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(213)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Putifigari (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(214)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Olmedo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(215)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Bessude (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(216)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Chieuti (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.855.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(217)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.388.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(218)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Senigallia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(219)

Autorizzazione al comune di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di Camaiore (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(220)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Radda in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.963.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(221)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Murlo (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.920.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(222)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.904.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(223)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Suvereto (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.479.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(224)

Autorizzazione al comune di Vezzi Portio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Vezzi Portio (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 775.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(225)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1966, il comune di Nemi (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.428.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(226)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.922.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(292)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.684.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(293)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.280.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(294)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Castelliri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.121.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Pontecorvo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.854.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(296)

Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Aprilia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, il comune di Tresana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(298)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Furore (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.232.958, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(317)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Conca dei Marini (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.315.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318)

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Ascea (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.409.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(319)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di San Fele (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.930.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Tinnura (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Biccari (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.579.026, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Orsogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.816.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Oria (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.285.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Monterchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.170.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.387.023 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Zeri (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.726.417, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Sgurgola (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.130.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.629.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329)

Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Villaricca (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.778.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Castel del Rio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.661.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Pofi (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Sennariolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Massa Marittima (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.450.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Beverino (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.558.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Varese Ligure (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Appignano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.797.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.397.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342)

Autorizzazione al comune di Bastia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Bastia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.890.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Castel d'Aiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.952.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.259.783, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Tula (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Romagnano al Monte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.334.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1966, il comune di Prignano Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.484.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1965, n. 828/216, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Muscettola Raffaele, nato in Monte Sant'Angelo il 20 febbraio 1916, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 14.810 riportata in catasto alla particella n. 56/*p* del foglio di mappa n. 117 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 113.

(262)

Divieto di caccia in una zona del comune di Malcesine (Verona)

Con decreto 31 dicembre 1965 a parziale modifica del decreto ministeriale 5 settembre 1964, viene estromessa dalla bandita demaniale di monte Baldo, in comune di Malcesine (Verona), ai sensi dell'art. 50 del sopracitato testo unico, la particella n. 34, foglio VIII, sez. *B*, della estensione di ha. 6.54.64, in luogo della particella n. 37, foglio VIII, sez. *B*, di ha. 8.83.81.

(288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª /1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 e decreto ministeriale 16 marzo 1965).

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 8 gennaio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 17 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,93	624,96	624,96	624,89	624,91	624,96	624,91	624,91	624,93
$ Can.	581,18	581,25	581,25	581,15	580 —	581,25	581,18	581,25	581,25	581,15
Fr. Sv.	144,425	144,18	144,26	144,165	144,20	144,34	144,18	144,35	144,34	144,22
Kr. D.	90,73	90,74	90,76	90,74	90,70	90,74	90,745	90,72	90,74	90,74
Kr. N.	87,49	87,48	87,52	87,475	87,50	87,47	87,4875	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,93	121,035	121 —	121,025	120,90	120,94	121 —	120,94	120,94	120,95
Fol.	172,97	172,91	172,95	172,91	172,85	172,94	172,92	172,92	172,92	172,95
Fr. B.	12,57	12,57	12,5710	12,5710	12,5225	12,56	12,569	12,56	12,56	12,56
Franco francese	127,48	127,49	127,48	127,49	127,45	127,43	127,495	127,48	127,48	127,48
Lst.	1752,40	1752,75	1752,30	1752,50	1752,25	1752,42	1752,40	1752,42	1752,42	1752,40
Dm occ.	155,785	155,82	155,80	155,82	155,80	155,80	155,835	155,80	155,80	155,80
Scell. Austr.	24,176	24,175	24,17	24,1770	24,15	24,17	24,1795	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,87	21,86	21,85	21,87	21,75	21,87	21,852	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4290	10,435	10,42	10,428	10,43	10,43	10,425

Media dei titoli del 17 gennaio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,25
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,375
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,90
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,96
1 Dollaro canadese	581,165
1 Franco svizzero	144,172
1 Corona danese	90,742
1 Corona norvegese	87,481
1 Corona svedese	121,012
1 Fiorino olandese	172,915
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1752,45
1 Marco germanico	155,827
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,861
1 Peseta Sp.	10,428

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Tecnica bancaria e professionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(481)

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di « Diritto commerciale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(482)

Vacanza della seconda cattedra di « Geografia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Geografia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(483)

Autorizzazione alla Università di Bari ad acquistare suoli edificatori

Con decreto del prefetto di Bari n. 12068/S in data 22 maggio 1965 l'Università di Bari, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 4.271.550, dalla ditta Balzano Grazia, Saverio, Michelangelo e Scavo Rosa fu Michelangelo, un fondo rustico sito in agro di Ceglie del Campo alla contrada Chiantata, di ettari 1.34.51.

(361)

Con decreto del prefetto di Bari n. 7849/S in data 3 aprile 1965, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 12.785.790, dai signori Giancaspro Marcantonio, Francone Vito, Giuseppe, Annunziata, Armienti Angela, Balzano Grazia, Saverio, Michelangelo e Scavo Rosa, alcuni fondi rustici, accatastati rispettivamente alle partite numeri 1280, 4549, 3323, 7892, siti in comune di Bari.

(362)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1965, registro n. 47 Pubblica istruzione, foglio n. 13, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Ispra contro il decreto ministeriale 12 ottobre 1962, con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona sita nel territorio del comune di Ispra sulla sponda del lago Maggiore.

(360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari: a un posto nella branca « Coltivazioni tabacchi »; a sette posti nella branca « Manifatture tabacchi »; a due posti nella branca « Sali e chinino ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico succitato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Atteso che al 30 novembre 1965 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi » . . . . . . n. 7
branca « Manifatture tabacchi » . . . . . . » 31
branca « Sali e chinino » . . . . » 10

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari:

a 1 posto nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
a 7 posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
a 2 posti nella branca « Sali e chinino ».

Gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in:

« scienze agrarie », per la branca « Coltivazioni tabacchi »;
« ingegneria civile o industriale », per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

Per essere ammessi ai concorsi di cui trattasi è necessario che gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dalla condizione del limite massimo di età:

1) siano stati nominati assistenti universitari, in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale devono essere in possesso ai sensi del precedente comma, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e della legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, Roma, entro e non oltre il termine del 31 marzo 1966.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

di essere assistenti universitari ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento delle lauree richieste per la partecipazione ai concorsi;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, consisteranno in un colloquio e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Gli esami non si intenderanno superati dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 5.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla data della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, in carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della predetta comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico attestante la piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego.

Art. 6.

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, oltre che della qualità di assistente universitario ordinario, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza nelle graduatorie dei concorsi dovranno essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quidici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo di mesi sei, con l'attribuzione del trattamento economico relativo all'ex coefficiente 284 iniziale e dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione dei relativi colloqui.

Delle predette date sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1965
Registro n. 9 *Monopoli, foglio n.* 262. — MONACELLI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branca « Coltivazioni tabacchi ».

(Per laureati in scienze agrarie)

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante La materia vivente e la sua organizzazione elementare Tessuti Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione Movimenti delle piante Genetica Ereditarietà e variabilità Ibridismo Sistematica vegetale.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause Malattie non parassitarie Malattie parassitarie Autotrofismo, ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) Sinbiosi mutualistica Essenza del parassitismo Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno Condizioni che favoriscono il contagio Resistenza attiva e resistenza passiva Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera La genesi del terreno agrario I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione Decomposizione dei principali tipi di rocce La frazione colloidale del terreno agrario Costituzione dell'argilla Costituzione fisico-meccanica del suolo Metodi per l'analisi fisico-meccanica Struttura del terreno agrario Dinamica dell'acqua nel terreno Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi Reazione del terreno Correzione dei terreni acidi ed alcalini Il potere tampone Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno Microbiologia del terreno La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni Classificazione dei concimi Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici I concimi potassici I concimi complessi minerari - Il letame: preparazione e composizione Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente La composizione dei vegetali Assunzione ed ascesa dell'acqua Pressione radicale Assunzione dei principali minerali Il processo fotosintetico Proprietà e costituzione della clorofilla Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi La respirazione e il suo meccanismo Nutrizione azotata Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico Nitrificazione e denitrificazione Ciclo dell'azoto Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione Germinazione e maturazione Gli elementi oligodinamici Fermenti e fermentazioni Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate Traslocazione dei soluti Sviluppo e crescita delle piante Degradazione della sostanza organica Le principali sostanze organiche dei vegetali Glucidi Lipidi Protidi Cere Steroli Pigmenti Alcaloidi Terpeni Tannini Acidi vegetali Enzimi Vitamine Fitormoni e loro azioni Tecnica e processi biochimici dei princpali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima Temperatura, luce, acqua Cause modificatrici del clima Difesa dalle avversità meteoriche Il terreno agrario Formazione, stratigrafia Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ed altre proprietà fisiche -

Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore dei terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali. Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione - Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria. Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico. Costruzioini rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricboltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta; varie forme di società commerciali.

Roma, addì 2 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

(Per laureati in ingegneria civile e industriale)

1. — *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici o composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni; esistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2. — *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

idrostatica;
portata delle bocche e dei corsi d'acqua;
moto delle acque nei fiumi e nei canali;
utilizzazione delle acque;
canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione; fognature.

3. — *Fisica tecnica*:

principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti entropia, vapori saturi e surriscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;
trasmissione del calore attraverso pareti;
produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;
combustibili: solidi, liquidi e gassosi;
utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;
produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

4. — *Macchine termiche ed idrauliche*:

macchine a vapore alternative, condensatori;
turbine a vapore;
motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, diesel;
turbine idrauliche;
pompe a stantuffo; pompe centrifughe;
ventilatori;
compressori - serbatoi a pressione.

5. — *Elettrotecnica*:

corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;
forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;
correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo;
macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;
trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;
generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;
cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;
impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione; rifasamento degli impianti.

6. — *Tecnica dell'illuminazione*:

generalità;
vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione; illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

7. — *Istituzioni di diritto privato*: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e delle permuta.

Roma, addì 2 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(112)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadni deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Napoli, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dello istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Napoli, con lettera o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 400 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 400 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostituitivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 400 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1965
Registro n. 91, foglio n. 246

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170; l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale. Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scenografia nei corsi dell'Accademia.

(10670)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8272 del 26 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Vercelli, nonchè le proposte dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Bernardo dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Vercelli;

Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Pavia;

Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo dell'Ospedale di Vercelli;

Zancan prof. Bernardo, primario medico dell'Ospedale di Vercelli;

Ballaré dott. Ezio, medico condotto nel comune di Vercelli.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Adolfo Ciancabella, consigliere di 2ª classe della prefettura di Vercelli.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Vercelli, addì 29 dicembre 1965

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(278)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 464 del 10 febbraio 1965, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 3971/Div. amministrativa del 20 ottobre 1965, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 3389/Div. amministrativa del 6 dicembre 1965, col quale venne stabilita l'ammissione agli esami delle candidate risultanti in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Di Noto Liboria	punti 74,77	su 120
2. Tranquillo Rosaria	» 64,21	»
3. Santagati Santa	» 61,61	»
4. Nacci Carmela	» 61,11	»
5. La Torre Carmela	» 60,25	»
6. Pace Antonia	» 58,49	»
7. Gandolfo Francesca	» 58,37	»
8. Selva Lucia	» 50—	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e a quello dei Comuni interessati.

Enna, addì 5 gennaio 1966

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 37 del 5 gennaio 1966, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Enna (2ª condotta e Nicosia (3ª condotta);

Viste le preferenze indicate dalle candidate nella domanda di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Di Noto Liboria, domiciliata e residente nel comune di Calascibettà, via Conte Ruggero n. 46, classificata al primo posto nella graduatoria di merito, è dichiarata vincitrice della 3ª condotta nel comune di Nicosia.

La candidata Tranquillo Rosaria, domiciliata e residente nel comune di Trapani, rione San Giuliano lotto 72, classificata al 2ª posto nella graduatoria di merito, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta nel comune di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e a quello dei Comuni interessati.

Enna, addì 5 gennaio 1966

Il medico provinciale: GRASSI

(279)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03287 del 15 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni di competenza del Ministero della sanità, della prefettura di Salerno, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

De Vito dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Salerno;

Del Vecchio prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma;

Bossa prof. dott. Guido, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;

Perria prof. dott. Marco, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Siniscalco dott. Vincenzo, ufficiale sanitario titolare del comune di Baronissi.

Segretario:

Magliano dott. Gaetano, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Salerno e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 5 gennaio 1966

Il medico provinciale: GALLO

(304)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1965, n. **32.**

Provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 27 *del* 30 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata entro il limite complessivo di L. 3.500.000.000, a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 % della spesa riconosciuta ammissibile, per la sistemazione generale ed il completamento di strade d'interesse turistico, con particolare riguardo a quelle situate in zone montane e collinari.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono considerate strade di interesse turistico quelle che:

a) servono al potenziamento ed alla valorizzazione di zone suscettibili di sviluppo turistico;

b) presentano particolare interesse panoramico e paesistico;

c) allacciano alla rete statale o provinciale località sedi di centri climatici e turistici;

d) agevolano l'accesso a rifugi alpini ed a zone di particolare interesse alpinistico.

Art. 3.

Sono ammesse a contributo le opere stradali di generale sistemazione e di completamento, che non comportano l'esecuzione di grandi opere d'arte e che non beneficiano di contributi statali.

La spesa, sulla quale sono commisurati i contributi, comprende, oltre il costo dell'opera, una quota non superiore al 7 % del detto costo, per spese generali e di collaudo.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi, debbono concorrere i seguenti presupposti:

a) che, per ciascuna delle tre Provincie della Regione e per il circondario di Pordenone, le Amministrazioni provinciali di Gorizia, di Trieste, di Udine e, rispettivamente, il Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone abbiano predisposto — tenendo conto, per quanto riguarda le strade comunali, delle richieste presentate dai rispettivi Comuni — un piano delle strade di interesse turistico da sistemare e completare;

b) che le Amministrazioni, di cui alla precedente lettera *a*), si siano impegnate a provvedere alla elaborazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione delle opere, di intesa con gli altri enti proprietari delle strade, nonchè a sostenere la differenza di spesa non coperta dai contributi medesimi, anche per la parte di competenza di detti enti, salvo eventuali accordi di rimborso.

Art. 5.

I piani provinciali e circondariale — previsti dall'articolo precedente — corredati dalle richieste di cui all'art. 4, lettera *a*), dalle deliberazioni relative alla assunzione degli impegni di cui al citato articolo, lettera *b*), dai preventivi sommari di spesa e dalle deliberazioni di assenso all'esecuzione dei lavori, adottate dagli enti proprietari delle strade, sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti ed al turismo, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici.

Nell'approvare i piani, la Giunta regionale determina, eventualmente, la priorità di quelle opere, la cui attuazione risulti di preminente interesse regionale, e delibera la ripartizione dei fondi disponibili.

Limitatamente all'utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 25711711 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1965, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti ed al turismo di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, sentite le Amministrazioni provinciali, è autorizzata — osservate le condizioni dell'art. 4, lettera *b*) — a predisporre direttamente un piano parziale di sistemazione e completamento delle strade di interesse turistico.

A seguito dell'approvazione dei piani, di cui ai precedenti commi, l'Assessore ai trasporti ed al turismo stabilisce e comunica alle Amministrazioni, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4), il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi.

Art. 6.

La Amministrazioni, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4), possono presentare proposte di aggiornamento dei piani entro il 30 giugno di ogni anno.

La Giunta regionale delibera su tali proposte entro il 31 ottobre dello stesso anno.

In ordine alla presentazione delle proposte di aggiornamento ed alle conseguenti deliberazioni della Giunta regionale valgono le disposizioni contenute negli articoli 4) e 5).

Art. 7.

I contributi sono concessi, a favore delle Amministrazioni di cui all'art. 4, lettera *a*), con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore ai trasporti ed al turismo, previa approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'Assessore ai lavori pubblici, all'uopo delegato. Tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Con lo stesso decreto, di cui al precedente comma, vengono fissati le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il termine per le eventuali espropriazioni.

Art. 8.

La erogazione dei contributi ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Alla vigilanza sui lavori, alla nomina dei collaudatori ed alla approvazione degli atti di collaudo provvede l'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 9.

Entro i limiti di spesa, precisati nel primo comma dell'articolo 12, a partire dall'esercizio 1967 potranno essere concessi, agli Enti proprietari delle strade od ai Consorzi costituiti fra gli stessi Enti e le Amministrazioni, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, contributi annui in misura non eccedente L. 100.000 per chilometro, per la manutenzione delle opere eseguite con contributi di cui all'articolo precedente.

La Giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, a determinare, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, la ripartizione dei fondi, di cui al precedente comma, disponibili per l'anno successivo.

I contributi, di cui al primo comma, vengono concessi con decreto del presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 10.

Fino a quando non sarà costituito il Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, agli adempimenti di cui alla presente legge provvederà, per la circoscrizione circondariale, l'Amministrazione provinciale di Udine.

Art. 11.

All'onere di L. 3.000.000.000 e 500.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge si provvede con lo stanziamento di L. 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1965 e di lire 600.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

La spesa di L. 500.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1965 fa carico al capitolo 25711711 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso esercizio finanziario e quella stabilita per gli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata la seguente spesa ripartita:

L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1967;
L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1968;
L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1969;
L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1970;
L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971.

Per gli esercizi successivi al 1971 l'ammontare della spesa sarà determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Le relative somme saranno iscritte nei rispettivi capitoli di spesa con lo stanziamento complessivo autorizzato per ciascun esercizio finanziario.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 dicembre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1965, n. 33.

Fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o ad eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del* 30 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Fondo di solidarietà regionale

E' costituito un «Fondo di solidarietà regionale» per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

La dotazione del Fondo è determinata, per l'esercizio finanziario 1965, in L. 2.750.000.000.

Per gli esercizi successivi, le somme da iscrivere in bilancio saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio medesimo in relazione alle effettive occorrenze.

Gli interventi previsti dalla presente legge, compresi gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui all'art. 8 ed esclusi quelli di cui all'art. 14, sono a carico del Fondo e debbono essere contenuti entro il limite delle disponibilità del medesimo.

Gli interventi di cui al successivo art. 7, non potranno, in nessun caso, asorbire complessivamente una somma superiore a L. 1.000.000.000. I rientri delle anticipazioni potranno essere reimpiegati per le medesime finalità, sempre con l'osservanza dell'anzidetto limite.

Art. 2.

Misure di previdenza contro i danni da grandine, gelo e brina

A favore dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario, delle cooperative agricole, delle aziende agricole, degli agricoltori singoli o comunque associati, possono dall'Amministrazione regionale essere concessi contributi fino al 50 % della spesa occorrente, per l'esecuzione di opere e per l'acquisto di attrezzature, di razzi e di altri materiali, destinati a prevenire i danni da grandine od a preservare le colture agrarie dalle brinate e dalle gelate precoci o tardive, sempre che tali opere, attrezzature, razzi ed altri materiali siano dai competenti Ispettorati dell'agricoltura riconosciuti utili e rispondenti allo scopo.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ad agricoltori singoli o comunque associati un contributo, nella misura massima del 40 % per i coltivatori diretti e le piccole aziende, del 30 % per le medie aziende, del 20 % per le grandi aziende, sul costo della polizza di assicurazione contro il rischio della grandine. Le percentuali di contributo, entro il limite anzidetto, saranno fissate annualmente, per le singole colture, zone e categorie di aziende, con provvedimento della Giunta regionale. Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contrbuti di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura del 40 %.

Art. 3.

Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli agricoltori — compresi gli affittuari, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti — singoli od associati, che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subìto danni, — di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda —, contributi, in conto capitale, nelle spese occorrenti:

a) per il ripristino della coltivabilità, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili;

b) per il ripristino delle piantagioni, per la ricostruzione e per la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali ed interpoderali, di canali di scolo, di opere di provvista d'acqua, di acquedotti, di reti idrauliche, di impianti irrigui e di adduzione di energia elettrica, nonchè per il ripristino degli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali;

c) per la ricostituzione delle scorie vive e morte, danneggiate o distrutte.

I contributi, di cui al precedente comma, non possono eccedere i seguenti limiti: l'80 %, quando trattasi di piccole aziende o di coltivatori diretti, singoli od associati; il 65 %, quando trattasi di medie aziende o di cooperative; il 40 %, quando trattasi di grandi aziende.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e di altri materiali sterili, può essere concessa una somma non superiori all'80 % del valore che i terreni avevano prima dell'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

Nella somministrazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà data precedenza alle cooperative, alle piccole e medie aziende, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti.

Art. 4.

Definizione delle aziende

Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto e di piccola, media e grande azienda, per i casi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale provvederà in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 48 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 5.

Provvedimenti a favore di imprese industriali commerciali ed artigiane, danneggiate da calamità naturali

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali e commerciali (individuali o sociali) ed alle imprese artigiane, che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subìto danni, — di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda —, contributi in conto capitale, nelle spese occorrenti, per la riparazione, la ricostruzione o per il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, e per il ripristino delle materie prime, danneggiate o distrutte.

I contributi, di cui al precedente comma, non possono eccedere i seguenti limiti: il 60 % per le imprese artigiane e per le piccole imprese industriali e commerciali; il 30 % per le altre imprese.

Nella somministrazione delle provvidenze nei commi precedenti sarà data preferenza alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

Le imprese indicate nel primo comma saranno preferite, nella concessione delle agevolazioni e dei contributi regionali, rivolti allo sviluppo di iniziative industriali, commerciali ed artigiane nella regione, secondo l'ordine determinato dalla gravità dei danni rispettivamente subìti.

Art. 6.

Cumulabilità dei contributi con altre provvidenze statali

I contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 sono cumulabili, sino al raggiungimento delle percentuali ivi indicate, con eventuali provvidenze statali rivolte alle stesse finalità.

Art. 7.

Anticipazione ad Istituti di credito agrario per prestiti agli agricoltori

L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario ed agli Enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura nel territorio regionale, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole, — che abbiano subìto una perdita nella produzione lorda vendibile totale, non inferiore al 20 %, per effetto di calamità naturali o di avversità atmosferiche —, limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento. La concessione dei prestiti può essere disposta anche per la estinzione dei debiti contratti, per le esigenze della conduzione aziendale, nell'annata agraria precedente a quella in cui si è verificato l'evento.

I prestiti sono concessi al tasso del due per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Il tasso è ridotto all'uno per cento ove si tratti di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

Le modalità ed i criteri generali per la concessione dei prestiti saranno determinati con apposite convenzioni, da stipularsi dall'Amministrazione regionale con gli Istituti di credito.

Art. 8.

Garanzia regionale per i prestiti agli agricoltori

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia, per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei prestiti di cui all'articolo precedente, sino all'ammontare dell'80 % della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti.

Art. 9.

Riconoscimento degli eventi calamitosi e delimitazione delle zone colpite

Il riconoscimento di calamità naturale e di eccezionale avversità atmosferica, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, è fatto con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Il decreto deve contenere, altresì la delimitzaione delle zone colpite. Esso va pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 10.

Presentazione delle domande di intervento

Le domande per la concessione delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del decreto indicato nel precedente art. 9, all'Assessorato regionale competente in materia.

La domande debbono essere corredate, a seconda dei casi dall'elenco descrittivo dei danni, dal progetto dei lavori o delle opere, dal preventivo di spesa, da una relazione tecnico-finanziaria e da ogni altro documento utile.

Art. 11.

Istruttoria delle domande

Il rilevamento e la valutazione dei danni subìti dalle singole aziende ed ogni altro accertamento per la istruttoria delle domande vengono eseguiti a cura dell'Assessorato competente secondo le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 12.

Concessione delle provvidenze

I contributi e le agevolazioni, previste dalla presente legge, sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del presidente della Giunta medesima o dell'Assessore da lui delegato da registrarsi presso la locale delegazione della Corte dei conti.

Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite nei decreti di concessione. Tuttavia, non potranno essere disposte anticipazioni superiori al trenta per cento dell'ammontare dei contributi medesimi.

Il controllo sull'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione è demandato all'Assessorato competente per materia.

TITOLO II

Norme transitorie e finali

Art. 13.

I contributi e le agevolazioni creditizie, previsti dai precedenti articoli 3, 5 e 7, saranno concessi, — con le modalità, entro i limiti ed a favore dei soggetti. ivi indicati —, anche per i danni cagionati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche, verificatesi dal 1° maggio 1965 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli E.C.A. dei Comuni colpiti dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche di cui all'articolo precedente contributi fino all'ammontare massimo di L. 250.000.000, da destinarsi a soccorrere finanziariamente le famiglie danneggiate nei lori beni dagli eventi medesimi.

Art. 15.

Agli agricoltori singoli od associati, compresi i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, che, per effetto delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo indicato nell'articolo precedente, abbiano subìto danni, — di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni dell'azienda —, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo costante, per la durata massima di un quinquennio, sugli interessi dei prestiti da essi contratti, dal 1° maggio 1965 sino alla entrata in vigore della presente legge, con Istituti abilitati al credito agrario.

Il contributo è ragguagliato alla differenza fra il tasso di interesse praticato dagli Istituti di credito, al netto dell'eventuale concorso dello Stato ed il tasso di interesse indicato nell'art. 7 secondo comma della presente legge, ma non potrà superare il limite del 7 % per le piccole aziende e del 5 % per le altre aziende. Esso sarà versato direttamente agli Istituti mutuanti.

Art. 16.

Ai fini previsti dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965, è istituito al Titolo II - Sezione V - il capitolo 25212576 - Categoria XI « Trasferimenti » - con la seguente denominazione: « Fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di L. 2.750.000.000.

A favore di detto capitolo vengono stornate le seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965:

a) L. 1.800.000.000 dal capitolo 25512691;
b) L. 100.000.000 dal capitolo 25309614;
c) L. 100.000.000 dal capitolo 25311654;
d) L. 600.000.000 dal capitolo 25313681;
e) L. 100.000.000 dal capitolo 24811571;
f) L. 50.000.000 dal capitolo 14804301.

Ai fini previsti dall'art. 14 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, è istituito al Titolo I - Sezione IV - Ru-

brica II - Categoria IV - il capitolo 14204260 con la seguente denominazione: « Contributi agli E.C.A. dei Comuni colpiti da calamità naturali e dalle avversità atmosferiche, da destinarsi a soccorrere finanziariamente le famiglie danneggiate nei loro beni per effetto degli eventi medesimi ».

A favore di detto capitolo vengono stornate le seguenti somme iscritte nello stesso stato di previsione:

a) L. 200.000.000 dal capitolo 15303323;

b) L. 50.000.000 dal capitolo 14804301.

Lo stanziamento dello stesso capitolo, per la parte eventualmente non impegnata nell'esercizio finanziario 1965, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1966.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 dicembre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1965, n. 34.
Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 27 *del* 30 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, contributi e sussidi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale — giuridicamente riconosciuti a norma dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e dell'ordine n. 77 del G.M.A. dd. 27 dicembre 1947 — che operano nella Regione.

Tali contributi e sussidi devono essere destinati al potenziamento dell'attività assistenziale che detti Istituti svolgono nel territorio regionale.

Art. 2.

La somma, che sarà annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi e sussidi di cui all'art. 1, verrà ripartita, con deliberazione della Giunta regionale, fra gli Istituti richiedenti secondo i criteri adottati in sede nazionale per la ripartizione dei fondi, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

L'assegnazione dei contributi e sussidi sarà fatta ai rappresentanti delle sedi provinciali di Gorizia, Udine, Trieste e della sede del circondario di Pordenone degli Istituti di cui all'art. 1, con decreto del presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato.

Art. 3.

La richiesta dei contributi e sussidi, per l'esercizio finanziario 1965, deve essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 marzo di ogni anno. Essa va corredata con i dati statistici e riassuntivi dell'attività assistenziale svolta da ciascun Istituto nel territorio regionale.

Spetta al presidente della Giunta regionale o, per sua delega, all'Assessore del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato accertare la rispondenza dei dati di cui al precedente comma, nonchè verificare, per quanto riguarda l'uso dei contributi regionali, l'osservanza delle norme previste dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965, è istituito il capitolo 14804304, con la denominazione « Contributi e sussidi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per il potenziamento dell'attività assistenziale nel territorio della Regione ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 10.000.000 dal capitolo 11202029 e di L. 10.000.000 dal capitolo 11203073 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1965.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1965, la spesa di L. 20.000.000.

Detta spesa fa carico al capitolo di nuova istituzione 14804304 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1965.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 dicembre 1965

BERZANTI

(117)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.